

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009**

Il giorno 1 marzo 2011, alle ore 13.00, ha avuto luogo l'incontro tra:

**ARAN:**

nella persona del Commissario Straordinario

**Cons. Antonio Naddeo**

*[Signature]*

e le seguenti:

**Organizzazioni Sindacali**

**Confederazioni Sindacali**

*V. Biondi*  
CGIL FP *[Signature]*

CGIL

*Michela Gentile*

CISL FPS *[Signature]*

CISL

*[Signature]*

UIL FPL *G. Torricelli*  
*[Signature]*

UIL

*[Signature]*

**CSA Regioni e Autonomie Locali**  
(ammessa con riserva)

**CISAL (ammessa con riserva)**

*[Signature]*  
Sp. Tel. P.A.

*[Signature]*

**U.N.S.C.P. (Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali)**  
(ammessa con riserva)

*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, relativo al biennio economico 2008-2009.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009**

*M*

*GA* *AS* *R* *GB* *P*  
*NA* *S* *Alameda* *PS* *Shof*  
*AZ* *APL* *PS*

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I**

**Art. 1**  
**Campo di applicazione**

1. Il presente CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo previsto dall'art. 98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'art.9 del DPR n.465 del 1997, in servizio alla data del 1° gennaio 2008 o assunti successivamente.
2. Nel testo del presente contratto:
  - a. i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come riferimenti al D.Lgs.n.165 del 2001;
  - b. i riferimenti al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come riferimento al D.Lgs.n.267 del 2000;
  - c. i segretari comunali e provinciali sono indicati semplicemente come segretari.
3. I richiami all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, contenuti in materia di relazioni sindacali e di amministrazione e gestione del rapporto di lavoro, nelle disposizioni del D.Lgs.n.267 del 2000, del DPR n.465 del 1997 e di tutte le altre fonti legislative nonché nelle previsioni dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, devono considerarsi riferiti al datore di lavoro nazionale, istituzionalmente preposto, in base alle disposizioni di legge nel tempo vigenti, alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e del relativo rapporto di lavoro: nel presente contratto collettivo esso è indicato semplicemente come "Datore di lavoro".
4. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate ed in quanto compatibili con le vigenti disposizioni legislative, le discipline dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

**Art. 2**  
**Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto**

1. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
2. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs.n.165 del 2001.

*[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including names like "Edu", "Dolph", and "Alcavaca".]*

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal Datore di lavoro o dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art.48, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001.

## TITOLO II

### IL TRATTAMENTO ECONOMICO

#### CAPO I ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

##### Art. 3 Stipendio tabellare

1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all'art. 10 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, ed alla corrispondente colonna della tabella 2 allegata al medesimo CCNL, è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata Tabella 1.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, è, pertanto, rideterminato, con le decorrenze e nelle misure indicate nella allegata Tabella 2.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
4. Il nuovo stipendio tabellare annuo di cui al comma 2 ricomprende le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei segretari, come previsto dall'art.3, commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.
5. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, con decorrenza dal 31.12.2009, è rideterminato nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 3, attraverso il conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione dei medesimi segretari, come definiti dall'art.3 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001.
6. A seguito del conglobamento di cui al comma 5, con decorrenza dal 31.12.2009, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art.3 del CCNL del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000-2001, sono così rideterminati:

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

## Livello A

1) incarichi in enti metropolitani	39.857,92
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	33.143,98
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti	21.781,93

## Livello B

1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti	15.584,45
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	7.837,59

## Livello C

1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti	7.332,22
--	----------

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art.41, commi 4 e 5, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretariale, come definiti dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000 - 2001.

8. Sono confermati:

- la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL;
- il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico *ad personam* di cui all'art.40, commi 5 e 6, del CCNL del 16 maggio 1995, come integrato dall'accordo successivo del 14 settembre 1995.

## Art. 4 Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 3 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 3 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo e dalla Tabella 1 al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art.3 commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
4. Il conglobamento nello stipendio tabellare della retribuzione, di cui all'art.3, comma 5, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico e dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

✓





Art. 2.



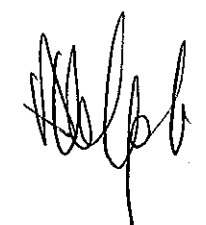














## Tabella 1

### Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

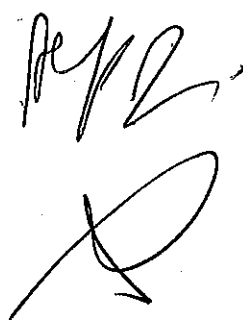
Fascia	Dal 1.4.2008	Rideterminato dal 1.7.2008 <sup>(1)</sup>	Rideterminato dal 1.1.2009 <sup>(2)</sup>
A	13,71	22,85	168,53
B	13,71	22,85	168,53
C	11,12	18,53	136,65

<sup>(1)</sup> Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.

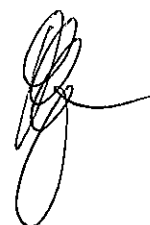
<sup>(2)</sup> Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.

1









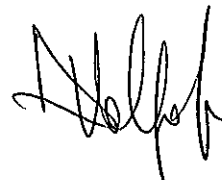












## Tabella 2

### Retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilità' cui aggiungere la tredicesima mensilità

Fascia	Dal 1.4.2008	Dal 1.7.2008	Dal 1.1.2009
A	35.344,89	35.454,57	37.202,67
B	35.344,89	35.454,57	37.202,67
C	28.664,21	28.753,13	30.170,51

M

GA  
PO  
DC  
Call

RfZ -

L. C. Ch. J.

Alencar

X

\*

S

Emilio

Volpe

25



### Tabella 3

#### Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilità' cui aggiungere la tredicesima mensilità

Fascia	Dal 31.12.2009
A	39.979,29
B	39.979,29
C	31.983,43

*M*

*GT AK*  
*AK*

*Ref 2*

*Luigi, 6 Anni*  
*P*

*SB*

*A*

*Delella*

*AK*

*Emilio*

*RS*

*Alfonso*

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti – in considerazione dello specifico ruolo apicale assegnato dall'ordinamento al Segretario Comunale e Provinciale ed in particolare delle funzioni di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle relative attività – si danno reciprocamente atto della incoerenza di una assimilazione della figura del Segretario al personale non dirigenziale, conseguentemente di una collocazione contrattuale di tale categoria nell'ambito del comparto del personale non dirigente.

Conseguentemente, le parti, nell'ambito dei distinti ruoli e delle reciproche competenze e responsabilità, assumono i seguenti impegni:

- Le OO.SS. si impegnano nelle competenti sedi di contrattazione collettiva quadro al futuro inserimento del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali in specifica sezione della competente area contrattuale della dirigenza;
- L'Aran si impegna, nell'ambito delle proprie competenze, ad assumere tutte le iniziative di informazione e supporto nei confronti del Comitato di settore e del Governo per la citata futura collocazione contrattuale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Cisl FP Nobile Wlph  
UIL FRL G. T. Luni. Muri  
B. C.  
Unsep P. P. L.

Adamo W  
Luni. L. L. L.  
Maurice

**DICHIARAZIONE A VERBALE  
DELLE OO.SS.**

Le OO.SS. rilevano che stante l'attuale normativa previdenziale la previsione di cui all'articolo 4, comma 4, del CCNL è compatibile con la piena effettività della misura del nuovo stipendio tabellare.

Unsef



FP CGIL



C.S.A.



Spontini P.A.

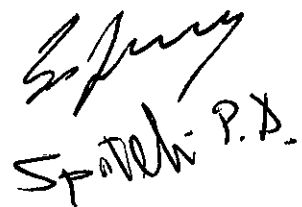
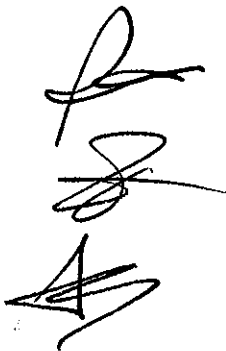
**DICHIARAZIONE A VERBALE**  
**DELLE OO.SS. FP CGIL e CSA Regioni e Autonomie Locali**

Le scriventi OO.SS. non firmatarie della Dichiarazione sottoscritta da FP CISL, UIL PA e U.N.S.C.P. ritengono opportuno con la presente nota segnalare la seguente formulazione, ritenendola più coerente rispetto al testo proposto dall'ARAN.

Le parti - in considerazione delle specifiche funzioni assegnate dall'ordinamento ai Segretari Comunali e Provinciali ed in particolare delle funzioni di sovrintendenza allo svolgimento di funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle relative attività - si danno reciprocamente atto della attuale incoerenza di una assimilazione della figura del Segretario al personale non dirigenziale, conseguentemente di una collocazione contrattuale di tale categoria nell'ambito del comparto del personale non dirigente.

Conseguentemente, le parti, nell'ambito delle reciproche competenze e responsabilità, ravvisano l'opportunità di avviare un percorso condiviso per pervenire ad una diversa scelta politica in vista dei futuri rinnovi contrattuali.

In tale ambito, l'Aran assumerà tutte le iniziative di informazione e di sensibilizzazione nei confronti del Comitato di Settore ed anche del Governo, non escludendo l'adozione dei provvedimenti, eventualmente necessari per la realizzazione, nella successiva, sede negoziale, dell'obiettivo perseguito della definizione di un nuovo e diverso ambito contrattuale per i Segretari Comunali e Provinciali.





*Corte dei Conti*

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

IL DIRIGENTE



All'ARAN

Agenzia per la rappresentanza negoziale  
delle pubbliche amministrazioni

ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della funzione pubblica

Ufficio relazioni sindacali

ROMA

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
Stato - I.G.O.P.

ROMA

Al Ministero dell'Interno - ex Agenzia  
Autonoma per la gestione dei Segretari  
comunali e provinciali

Piazza Cavour, 25

ROMA

All'ANCI

Via dei Prefetti, 46

ROMA

All'UPI

P.zza Cardelli, 4

ROMA

Oggetto: *Ipotesi di CCNL relativa ai Segretari comunali e provinciali biennio economico 2008-2009.*

Si trasmette copia autentica della delibera di certificazione adottata dalle Sezioni riunite, in sede di controllo, nella Camera di consiglio del 16 febbraio 2011.

ARAN	Imp.	cc
Presidenza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Collegio Indirizzo e Controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direzione Contr. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direzione Contr. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direzione Contr. 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direzione St. ris. serv.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dott. Patrizio Michetti



## *Corte dei Conti*

Del. n. 11/CONTR/CL/11

a

### SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

nell'adunanza del 16 febbraio composta dai seguenti magistrati:

Presidente	dott. Luigi GIAMPAOLINO
Presidenti di Sezione:	dott. Giuseppe LAROSA; dott. G.C. SANCETTA; dott. Maurizio MELONI; dott. Luigi MAZZILLO.
Consiglieri:	dott. Antonio DE SALVO; dott. Carlo CHIAPPINELLI; dott. Simonetta ROSA; dott. Ermanno GRANELLI; dott. Francesco PETRONIO; dott. Antonio FRITTELLA; dott. Marco PIERONI; dott. Mario NISPI LANDI ( <b>relatore</b> ); dott. Enrico FLACCADORO; dott. Giorgio CANCELLIERI; dott. Vincenzo PALOMBA; dott. Cinzia BARISANO ( <b>relatore</b> ); dott. Giovanni MOCCI; dott. Luigi PACIFICO; dott. Andrea BALDANZA; dott. Natale A. M. D'AMICO.
Primi Referendari:	dott. Oriana CALABRESI; dott. Laura CAFASSO; dott. Francesco TARGIA; dott. Giancarlo ASTEGIANO; dott. Donatella SCANDURRA; dott. Alessandra SANGUGNI; dott. Giuseppe M. MEZZAPESA.

PL

05



VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato da ultimo dal d.lgs. n. 27 del 27 ottobre 2001, n. 150;

VISTA l'ipotesi di CCNL relativa ai Segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008-2009, sottoscritta il 2 dicembre 2010;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 8 febbraio 2011, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 16 febbraio 2011;

UDITI, in data 9 febbraio 2011 gli esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001;

TENUTO conto delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 2011-01;

UDITI i relatori Cons. Mario Nispi Landi e Cons. Cinzia Barisano;

### DELIBERA

di certificare positivamente l'attendibilità della quantificazione dei costi derivanti dall'ipotesi di accordo in epigrafe e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio a condizione che, in sede di sottoscrizione del contratto collettivo venga inserito, così come espressamente chiesto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, un ulteriore comma all'art. 4, che chiarisca che *"il conglobamento nello stipendio tabellare della retribuzione di posizione, di cui all'art. 3, comma 5, dell'ipotesi di accordo non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico e dei trattamenti di fine servizio comunque denominati anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335"*;

Nell'allegato rapporto di certificazione sono contenute le osservazioni e le raccomandazioni delle Sezioni riunite.

### ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione all'Aran, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (Gabinetto del Ministro e Dipartimento della funzione pubblica), al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato – IGOP, al Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali, all'ANCI e all'UPI.



Il Presidente  
Luigi Giampaolino

I Relatori

Cons. Mario Nispi Landi

Cons. Cinzia Barisano

Depositata in Segreteria il <sup>MIN.</sup> 2 MAR. 2011

Il Dirigente

Patrizio Michetti

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE  
DALLA SEGreteria DELLA SEZIONI  
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO  
3 MAR. 2011

IL DIRIGENTE  
Dott. Patrizio MICHETTI



## Rapporto di certificazione



### Ipotesi di CCNL dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008-2009.

1. L'ipotesi di accordo in epigrafe, sottoscritta il 2 dicembre 2010 e pervenuta alla segreteria delle Sezioni riunite in sede di controllo il 28 gennaio 2011, riguarda il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo previsto dall'art. 98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) in servizio alla data del 1° gennaio 2008 o assunti successivamente.

2. Il quadro economico di riferimento per la tornata contrattuale 2008-2009 risulta definito nel protocollo d'intesa, sottoscritto in data 30 ottobre 2008 tra il Governo e le organizzazioni sindacali, con il quale le parti hanno assunto l'impegno ad una rapida chiusura dei contratti sulla base delle risorse indicate nelle leggi finanziarie per il 2008 e il 2009 in modo tale da garantire, a decorrere dal 1° gennaio 2009, incrementi retributivi pari alla somma dei tassi di inflazione programmata indicati nei documenti di programmazione economico-finanziaria quale obiettivo per gli anni di riferimento (3,2% della massa salariale).

Il rispetto della predetta percentuale di crescita salariale è stato, successivamente, reso tassativo dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e rappresenta, dunque, inderogabile parametro di riferimento per la certificazione di compatibilità economico-finanziaria degli oneri contrattuali demandata a queste Sezioni riunite.

In coerenza con il descritto quadro economico, il comitato di settore ha quantificato, nell'atto di indirizzo trasmesso all'Aran in data 21 ottobre 2010, le risorse da destinare agli incrementi retributivi della categoria in un importo pari a 12,22 milioni.

Nell'operare tale quantificazione, il comitato di settore ha preso in considerazione, in linea con le indicazioni più volte formulate da queste Sezioni riunite, la retribuzione media di uscita dal precedente contratto collettivo e i dati relativi alla consistenza degli interessati desunti dal conto annuale per l'anno 2007.

3. Le risorse individuate dal comitato di settore sono state utilizzate interamente per riconoscere incrementi dello stipendio tabellare, suddivisi in tre *tranches* (con decorrenza 1° aprile 2008, 1° luglio 2008 e 1° gennaio 2009), per un importo a regime di 167,51 euro medi lordi mensili.



4. Seppure non espressamente richiamato nell'atto di indirizzo in precedenza citato, ~~va considerato~~ come obiettivo della contrattazione per il biennio economico 2008-2009 l'allineamento dello stipendio tabellare dei segretari con quello dei dirigenti dell'Area II (Regioni e Autonomie locali) - da intendere come completo per gli appartenenti alle fasce A e B e limitato all'80% per quelli di fascia C. Tale obiettivo era stato solo in parte realizzato con il contratto collettivo per il precedente biennio 2006-2007 e rinviato all'esito delle trattative per il successivo rinnovo mediante la sottoscrizione da parte dell'Aran e delle organizzazioni sindacali di una specifica dichiarazione congiunta.

A tal fine l'ipotesi all'esame, in relazione all'impossibilità di completare l'allineamento stipendiale utilizzando esclusivamente le risorse disponibili, prevede (art. 3, comma 5) il conglobamento nello stipendio tabellare di una quota della retribuzione di posizione spettante ai segretari, con una contestuale riduzione di pari valore di tale ultimo emolumento.

Nell'effettuare il conglobamento si è tenuto conto anche dei prevedibili effetti di quanto disposto dall'art. 41, comma 5, del contratto collettivo nazionale relativo al quadriennio 1998-2001, in base al quale gli enti "assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza".

In forza di tale previsione, la riduzione dell'indennità di posizione per finanziare l'allineamento stipendiale avrebbe potuto, in mancanza di adeguati correttivi, essere sostanzialmente vanificata.

Pertanto, al fine di assicurare la neutralità finanziaria del conglobamento, l'art. 3, comma 7, dell'ipotesi all'esame prevede che il citato articolo 41, comma 5, debba essere applicato con riferimento all'importo della retribuzione di posizione spettante ai segretari sulla base del precedente CCNL, sterilizzando in tal modo la riduzione prevista dall'ipotesi all'esame.

Alla luce di tale norma e della dimostrazione contenuta nella relazione tecnica dell'Aran in merito all'invarianza del complessivo incremento retributivo, deve ritenersi superata la richiesta di chiarimenti formulata dal Governo all'Aran in sede di primo esame dell'ipotesi di accordo.

5. Nel valutare conclusivamente la compatibilità finanziaria dell'ipotesi all'esame il Consiglio dei ministri, in data 21 gennaio 2011, ha espresso parere positivo, a condizione che all'articolo 4 dell'ipotesi (Effetti dei nuovi stipendi) *"venga aggiunto un altro comma che chiarisca che il conglobamento nello stipendio tabellare della retribuzione di posizione, di cui all'art. 3, comma 5, dell'ipotesi di accordo non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del*

tornata contrattuale 2008-2009 e non solo a quelli derivanti dall'ipotesi all'esame <sup>singolarmente</sup> considerata.



In relazione a quanto sopra, osserva la Corte che i segretari comunali in servizio presso enti <sup>presenti</sup> presente almeno un dirigente potrebbero aver già beneficiato dell'allineamento della retribuzione di posizione ai più elevati valori, previsti per la dirigenza dell'area II, dal contratto collettivo per il biennio 2008-2009, sottoscritto il 3 agosto 2010.

Tale incremento si verrebbe ad aggiungere a quello derivante dall'ipotesi di accordo all'esame, interamente concentrato sulle componenti fisse della retribuzione, ma già di per sé esaustivo della percentuale di crescita del trattamento economico spettante.

Ritiene, allora, la Corte che l'eventuale intervenuto adeguamento della retribuzione di posizione dei segretari comunali ai valori previsti per i dirigenti degli enti locali dalla contrattazione collettiva per il biennio 2008-2009 debba essere considerato come anticipo degli incrementi spettanti ai segretari per la predetta tornata. Ne deriva che all'atto della sottoscrizione definitiva del contratto quanto anticipatamente corrisposto debba essere riassorbito dagli incrementi disposti dall'ipotesi all'esame. Analogamente per il futuro l'eventuale adeguamento della retribuzione di posizione per i soggetti che non hanno beneficiato di tale istituto potrà essere effettuato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 7, avendo quale limite massimo di riferimento l'ammontare di tale voce retributiva spettante ai dirigenti degli enti locali in esito alla contrattazione collettiva per il biennio economico 2006 - 2007.

L'interpretazione sopra riportata della norma in materia di allineamento della retribuzione di posizione (contenuta nell'art. 41, comma 5, del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001), deriva, del resto, da quanto disposto dall'art. 1, comma 4, dell'ipotesi all'esame, norma che conferma la vigenza degli istituti previsti in precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro in quanto compatibili con successive disposizioni di legge.

Diversamente, qualora venissero sommati i benefici dell'allineamento della retribuzione di posizione con quelli derivanti dall'ipotesi all'esame, gli esiti complessivi della tornata contrattuale 2008-2009 comporterebbero, per alcuni interessati, incrementi superiori al 3,2%, non compatibili con i limiti posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010.

In linea con le osservazioni della Corte sul punto specifico, l'intesa fra il Governo, l'ANCI, l'UPI e le organizzazioni sindacali del 27 novembre 2007 prevedeva, del resto, che l'adeguamento dello stipendio tabellare dei segretari a quello dei dirigenti dell'area II (obiettivo raggiunto con l'ipotesi all'esame) avrebbe dovuto essere realizzato attraverso una rivisitazione dell'intera struttura retributiva dei segretari, coerente con il principio di omnicomprensività e tipicità del trattamento spettante ai dirigenti. Il citato documento disponeva espressamente, a tal fine, una revisione di tutte

HP  
03

le specifiche indennità percepite dai segretari comunali, compreso l'istituto dell'adeguamento automatico della retribuzione di posizione, che avrebbe dovuto, allora, essere ~~soppresso~~ o, quantomeno, rivisto nelle concrete modalità di attuazione.



Con riferimento alle difficoltà tuttora esistenti alla conclusione della predetta operazione di riordino, si rinvia alle considerazioni svolte nel rapporto di certificazione relativo all'ipotesi di accordo il precedente biennio economico (delibera n. 63/2010), concernenti la non adeguata rilevazione e la mancanza di una dettagliata quantificazione, nel conto annuale predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, delle molteplici componenti retributive spettanti ai segretari comunali.

8. Con le condizioni, raccomandazioni ed osservazioni contenute nel presente rapporto ritiene la Corte sussistano i presupposti per una positiva certificazione della compatibilità degli oneri derivanti dall'ipotesi all'esame.

9. L'Aran, il Dipartimento della funzione pubblica e la Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito delle competenze loro demandate per garantire una uniforme e coerente interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono invitati ad assumere le opportune iniziative per assicurare che l'applicazione dell'ipotesi all'esame presso i singoli enti avvenga tenendo conto di quanto esplicitato nel presente rapporto di certificazione.

he  
OB

Relazione Illustrativa dell'Ipotesi  
di  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
dei  
Segretari comunali e provinciali♣

Biennio Economico 2008 – 2009

---

\* Relazione redatta ai sensi del D.Lgs. 165/2001, art. 47, comma 4 e dell'art. 48, comma.

## Premessa

La presente relazione ha per oggetto l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulata tra l'ARAN e le organizzazioni e confederazioni sindacali legittimate alla trattativa, relativa ai segretari comunali e provinciali, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritta in data 2 dicembre 2010.

La sottoscrizione di tale Ipotesi è avvenuta a conclusione di un periodo di trattative non lungo, in parte sovrapposto a quello per la sottoscrizione del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007, stante sia il momento in cui è intervenuto l'atto di indirizzo (21.10.2010), sia la circostanza che il rinnovo per il biennio 2008-2009 ha carattere esclusivamente economico e, quindi, si pone in una condizione di logica consequenzialità rispetto al CCNL quadriennale che ha abbracciato il biennio economico precedente.

Sotto questo profilo, in questa sede si ricorda solo che, in coerenza con le previsioni dello specifico Protocollo concernente tale categoria di personale, sottoscritto in data 27.11.2007, l'obiettivo economico del rinnovo contrattuale relativo al quadriennio 2006-2009, era stato identificato dall'atto di indirizzo del 17.4.2008 con il completo allineamento dello stipendio tabellare dei segretari delle fasce A e B a quello dei dirigenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali e che la completa realizzazione di tale obiettivo, come evidenziato, dalla Dichiarazione congiunta n.1, allegata all'ipotesi di CCNL del 13.10.2010 relativa a tale periodo contrattuale, è stata rinviata dalle parti negoziali proprio al CCNL relativo al biennio economico 2008-2009, in modo da consentire una sollecita definizione della prima trattativa.

Per quanto riguarda il trattamento economico e le risorse finanziarie "fresche" utilizzate, le disposizioni dell'Ipotesi in esame risultano essere in linea con le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'Atto di indirizzo del 21 ottobre 2010, sul quale sono intervenuti i pareri rispettivamente dell'ANCI e dell'UPI, come previsto dall'art.11, comma 8, del DPR n.465/1997. La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti delle disposizioni contrattuali.

Ulteriori indicazioni in materia, anche e soprattutto, sotto il profilo dell'attuazione dell'obiettivo dell'allineamento dello stipendio tabellare dei segretari comunali e provinciali con quello della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali, sono contenute nel commento specifico all'art.3 dell'Ipotesi di CCNL in esame.

Per il necessario supporto alla verifica degli oneri finanziari collegati al contratto collettivo (allo stato ipotesi di accordo), nonché della loro compatibilità economica anche rispetto agli strumenti di programmazione di bilancio di cui all'art. 1-bis della L. n.468/78 e successive modificazioni, si rinvia ai contenuti della specifica Relazione tecnico - finanziaria.

## Analisi dei contenuti

Il testo contrattuale si articola in due Titoli e in un totale di 4 articoli, cui si aggiungono tre Tabelle numerate, rispettivamente, 1, 2 e 3.

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### CAPO I

Il Capo I, del Titolo I, recante Disposizioni generali, è limitato a due articoli, contenenti previsioni di ordine generale sul campo di applicazione, sulla durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.

##### **Art.1 - Campo di applicazione**

Questo articolo delimita il campo di operatività del contratto collettivo nazionale, prevedendone (comma 1) l'applicazione, in coerenza con l'art.9, comma 2, del CCNQ del 11.06.2007, sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva, a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti allo specifico Albo di cui all'art.98 del D.Lgs.n.267/000 ed all'art.9 del DPR n.465/1997 già in servizio alla data dell'1.1.2006 o assunti successivamente.

Il comma 2 si limita ad alcuni aspetti di carattere meramente definitorio in ordine ai provvedimenti normativi citati nel testo contrattuale.

Una particolare rilevanza assume il comma 3. Infatti, prendendo atto dell'intervenuta soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'art.7, comma 31- septies, della legge 30 luglio 2010, n.122, la clausola contrattuale precisa che tutti i richiami alla suddetta Agenzia, contenuti nelle disposizioni del D.Lgs.n.267/2000, in tutte le altre fonti legislative nonché nei precedenti contratti collettivi nazionali relativamente alle competenze in materia di relazioni sindacali e di gestione e di amministrazione del rapporto di lavoro dei segretari, per contenuti, devono ritenersi riferiti al soggetto istituzionale che, in base alla legislazione nel tempo vigente, è effettivamente preposto alla gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. Attualmente, pertanto, in base alle disposizioni del citato art.7, comma 31- septies, della legge 30 luglio 2010, n.122, tale soggetto si identifica con il Ministero dell'interno, che è subentrato per legge in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che precedentemente facevano capo all'Agenzia.

La formulazione generica della disposizione consente anche una applicazione flessibile della stessa ove, nel futuro, dovesse nuovamente cambiare l'assetto

delle competenze in materia di gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali oggi fissato dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Il soggetto gestore nell'ambito del Ipotesi di CCNL è definitivo sinteticamente come "Datore di Lavoro".

Sempre al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo, il comma 4 si limita a riaffermare la piena vigenza delle discipline dei precedenti CCNL ove non modificate o non disapplicate dal nuovo CCNL e purchè, ovviamente, compatibili con le disposizioni del D.Lgs.n.150/2009.

## **Art.2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto**

L'articolo disciplina, in termini sostanzialmente analoghi a quelli delle precedenti tornate contrattuali, diversi aspetti connessi al contratto collettivo nazionale di lavoro, con l'introduzione, per la maggior parte, solo di elementi di adeguamento tecnico-formale:

- la durata del contratto, che viene fissata nel biennio economico 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009;
- la decorrenza degli effetti normativi ed economici derivanti dal CCNL, che è fissata nel giorno successivo alla data di definitiva stipulazione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure previste dal decreto legislativo n.165/2001; viene fatto, comunque, salvo il caso particolare in cui specifiche ed espresse prescrizioni contrattuali, in relazione all'istituto o alla materia trattati, stabiliscano una diversa data di decorrenza;
- i tempi e le procedure di applicazione del CCNL; a tal fine è stabilito che gli istituti con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal "Datore di lavoro" o dagli Enti di assegnazione entro trenta giorni dalla data di definitiva stipulazione del CCNL;
- l'applicabilità delle previsioni dell'art.48, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001 relative alla possibilità di sospendere l'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Dati i contenuti sostanzialmente confermativi della precedente disciplina, sembra doversi escludere ogni ricaduta delle nuove regole in termini di oneri contrattuali.



## TITOLO II

### IL TRATTAMENTO ECONOMICO

#### CAPO I

#### ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

#### PREMESSA

In coerenza con le previsioni dello specifico Protocollo concernente tale categoria di personale, sottoscritto in data 27.11.2007, come anticipato, l'obiettivo economico del rinnovo contrattuale 2006-2009 è stato identificato con il completo allineamento dello stipendio tabellare dei segretari delle fasce A e B a quello dei dirigenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali, mentre per i segretari della fascia C, è previsto uno stipendio tabellare pari all'80% di quello dei dirigenti.

In relazione a tale obiettivo, per il rinnovo contrattuale, si deve ricordare che l'atto di indirizzo del 17.4.2008, espressamente, aveva posto a disposizione le seguenti risorse:

- a) quelle derivanti dalle leggi finanziarie per gli anni 2006 e 2007 e dal Protocollo Governo, Autonomie Locali ed OO.SS. del 6.4.2007 e dalla successiva intesa tra le medesime parti del 27.6.2007, pari ad una percentuale complessiva del 4,85 % del monte salari relativo al 2005;
- b) quelle aggiuntive, pari a cinque milioni di euro, previsti direttamente dall'art.3, comma 138, della legge n.244/2007, da reperire all'interno del fondo di mobilità di cui all'art.20 del DPR n.465/1997, finalizzate alla complessiva operazione di perequazione con i dirigenti, ma solo relativamente agli enti di ridotte dimensioni demografiche non soggetti al Patto di stabilità interno. L'atto di indirizzo, come espressamente formulato, non ha inteso consentire in ogni caso la libera ed integrale disponibilità di queste risorse, in quanto sarebbe stato possibile fare riferimento alle stesse per la copertura dei costi contrattuali solo per la parte strettamente necessaria, dopo il preventivo utilizzo delle altre risorse derivanti dalla ristrutturazione del trattamento economico accessorio, ed esclusivamente, come detto, con riferimento agli enti non soggetti al Patto di stabilità interno;
- c) quelle derivanti dalla razionalizzazione della struttura della retribuzione del segretario. Si trattava, in prima approssimazione, delle risorse oggi utilizzate per istituti che, in prospettiva, avrebbero dovuto venire meno e cioè:
  - 1) l'allineamento della retribuzione di posizione del segretario, previsto dall'art.41, comma 5, del CCNL del 16.5.2001, la cui attuazione è rimessa alle autonome determinazioni degli enti, con oneri a carico dei propri bilanci;

- 2) i compensi per funzioni aggiuntive che, previsti in generale dall'art.41, comma 4, del medesimo CCNL del 16.5.2001, sono stati definiti effettivamente con il contratto integrativo di livello nazionale, sottoscritto in data 22.12.2003 dall'Agenzia nazionale per la gestione dell'Albo dei segretari e dalle OO.SS e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) la retribuzione aggiuntiva per segreterie convenzionate, di cui all'art.45 del CCNL del 16.5.2001; infatti, sulla base dell'atto di indirizzo, anche questa dovrebbe essere "rimodulata" in relazione al principio di onnicomprensività del trattamento economico del segretario;

Proprio per la delicatezza della esatta quantificazione delle risorse di cui alla lett.c), al fine di evitare costi non previsti ed aggiuntivi, l'ARAN in diverse occasioni aveva chiesto delucidazioni ai soggetti competenti alla formulazione dell'atto di indirizzo.

Tuttavia, in mancanza di dati certi in ordine a questa tipologia di risorse e stante l'esigenza di una sollecita chiusura della trattativa, le parti negoziali avevano deciso di non avvalersi delle stesse.

Conseguentemente, alla luce di quanto sopra detto relativamente alla lett.b), era venuta meno anche la possibilità di utilizzare quelle risorse pure previste direttamente dall'art.3, comma 138, della legge n.244/2007, che l'atto di indirizzo, comunque, poneva a disposizione.

Pertanto, il rinnovo contrattuale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 è avvenuto utilizzando solo le risorse pari alla percentuale complessiva del 4,85 % del monte salari dei segretari relativo al 2005.

In considerazione dell'obiettivo di fondo perseguito della equiparazione del trattamento stipendiale dei segretari comunali e provinciali a quello dei dirigenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali, pertanto, le risorse effettivamente disponibili per il rinnovo economico 2006-2007 sono state integralmente utilizzate solo per l'incremento dello stipendio tabellare.

Tuttavia, con tale dichiarazione congiunta n.1, allegata all'ipotesi di CCNL del 13 ottobre 2010, le parti si sono date reciprocamente atto della circostanza che l'esigenza di pervenire alla sollecita conclusione del contratto e la necessità di utilizzare le sole risorse effettivamente disponibili, ha consentito solo una prima e limitata attuazione dell'obiettivo dell'allineamento stipendiale del segretario a quello dei dirigenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali e che, conseguentemente, la completa realizzazione dello stesso, veniva rinviata al successivo CCNL relativo al biennio economico 2008-2009.

Nella stessa sede, è stato anche evidenziato, che, per tale finalità sarebbero state utilizzate non solo le risorse che saranno messe a disposizione per questo rinnovo, ma anche quota parte di quelle che, attualmente, presso gli enti sono utilizzate per il finanziamento della retribuzione di posizione del segretario.

Si tratta di una soluzione adottata, a suo tempo, anche per l'incremento dello stipendio tabellare della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali (art.1 del CCNL della dirigenza degli enti locali del 12.2.2002).

Nell'ambito della futura regolamentazione, inoltre, le parti avrebbero valutato anche l'opportunità di adottare quelle misure idonee ad evitare ricadute negative sul complessivo trattamento economico del segretario.

Tale ricostruzione è certamente utile per una esatta percezione dei contenuti delle previsioni in materia di trattamento economico del segretario contenute nell'Ipotesi di CCNL del 2 dicembre 2010.

Il Capo I del Titolo II, rubricato come "Trattamento Economico", si compone di due articoli (3 e 4), che disciplinano direttamente alcuni aspetti del trattamento economico dei segretari.

### **Art.3 - Stipendio tabellare**

Questo articolo dispone, con rinvio alle specifiche tabelle 1 e 2 allegate al contratto, anche per ciò che attiene alle decorrenze, in merito agli incrementi stipendiali mensili lordi attribuiti ed ai valori stipendiali rideterminati in conseguenza degli stessi incrementi.

La misura degli incrementi del trattamento economico stipendiale dei segretari delle fasce A, B e C è stata innanzitutto determinata in coerenza con le previsioni delle leggi finanziarie per gli anni 2008 e 2009 e con le direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella sua veste di Comitato di settore (si tratta della nota percentuale complessiva del 3,2 % calcolata con riferimento al monte salari dei segretari relativo all'anno 2007).

Sono previste tre distinte *tranches* di incremento con decorrenza rispettivamente dall'1.4.2008, dall'1.7.2008 e dall'1.1.2009, come specificato nella tabella 1 allegata all'ipotesi di CCNL (le prime due date corrispondono alla esatta misura dell'indennità di vacanza contrattuale).

Nella Tabella 2 allegata all'Ipotesi di CCNL sono indicati specificamente i nuovi valori annui lordi dello stipendio tabellare dei segretari delle varie fasce.

Il comma 3, al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo, precisa che gli incrementi contrattuali previsti al comma 1 e nella tabella 1 assorbono e ricomprendono gli importi erogati a titolo di vacanza contrattuale.

In relazione alla medesima finalità di chiarezza, viene anche ribadito comma 4, che il nuovo stipendio tabellare dei segretari, conseguente agli incrementi di cui al comma 1, nei valori indicati nella Tabella 2, ricomprende anche gli importi dell'indennità integrativa speciale, già conglobata ai sensi dell'art.3, commi 2 e 3, del CCNL del 7.3.2008, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2004-2005.

Sono confermati (comma 8):

- la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL;
- il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico *ad personam* di cui all'art.40, commi 5 e 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall'accordo successivo del 14.9.1995.

Il comma 5 detta la disciplina per consentire l'allineamento stipendiale dei segretari a quello della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali, come richiesto dagli atti di indirizzo.

Per effetto delle nuove regole, con decorrenza dal 31.12.2009, i valori dello stipendio tabellare dei segretari delle fasce A e B è fissato nella misura annua lorda indicata nella Tabella 3 (€ 39.979,29) corrispondente a quello dei dirigenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali.

Nella medesima Tabella 3, il valore dello stipendio tabellare di segretari della fascia C è fissato nella misura annua lorda di € 31.983,43, pari all'80% dello stipendio tabellare dei dirigenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali, come pure previsto dall'atto di indirizzo del 2008.

Tale operazione di allineamento stipendiale è stata finanziata esclusivamente attraverso il conglobamento di una quota del valore della retribuzione di posizione dei segretari, come determinati dall'art.3 del CCNL del 16.5.2001 relativo al biennio economico 2000-2001.

Il comma 6 dell'art.3 dell'ipotesi di CCNL definisce, con decorrenza dal 31.12.2009, i nuovi valori della retribuzione di posizione dei segretari dei diversi livelli, nelle misure conseguenti alle decurtazioni necessarie per il finanziamento dell'allineamento stipendiale di cui si è detto.

Proprio per quanto sopra detto, si esclude che da tale disciplina possano derivare oneri aggiunti ed ulteriori rispetto alle risorse messe a disposizione per il rinnovo, pari al 3,2% del monte salari del segretario al 31.12.2007.

In proposito, si deve evidenziare che, essendo gli importi della retribuzione di posizione del segretario fissati esclusivamente dal CCNL, i valori della stessa come rideterminati dal citato comma 6 dell'art.3 dell'ipotesi di CCNL troveranno applicazione fino a che non intervenga un nuovo contratto collettivo nazionale che li ridefinisca.

Ciò consente di escludere ogni diverso intervento modificativo sia in sede applicativa presso i singoli enti, sia in sede di contrattazione integrativa, anche in considerazione della circostanza che questa materia non è in alcun modo demandata alla sede decentrata, sia di livello nazionale che locale.

Ogni intervento modificativo ad opera di una fonte diversa dal CCNL sarebbe, pertanto, necessariamente illegittimo.

Proprio al fine di evitare, in sede interpretativa, ogni possibile effetto di variazione dell'attuale regime di riconoscimento ed erogazione dei compensi di cui si tratta, è stato anche previsto (comma 7) che, ai soli fini dell'applicazione delle previsioni dell'art.41, commi 4 (maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive) e 5 (maggiorazione della retribuzione di posizione per "galleggiamento"), si continua a fare riferimento ai valori della retribuzione così come stabiliti dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16.5.2001 per il biennio 2000-2001, e, quindi, senza le decurtazioni recate dall'art.3, commi 5 e 6, dell'Ipotesi di CCNL.

Questa disciplina non reca oneri aggiuntivi ed imprevisti, in quanto essa si muove comunque all'interno della regolamentazione già attualmente in atto e, quindi, nell'ambito delle risorse che gli enti hanno già autonomamente destinate

agli istituti della maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive e del cosiddetto "galleggiamento".

In proposito, giova evidenziare anche che la clausola in esame non incide in alcun modo sulle regole pregresse che disciplinano i due istituti considerati.

Pertanto, ai fini della loro applicazione, poiché le clausole contrattuali, ai fini dell'eventuale maggiorazione della retribuzione in entrambe la casistiche considerate, fanno espresso riferimento alle "risorse disponibili" ed al "rispetto della capacità di spesa" degli Enti, queste precise condizioni continuano a rappresentare gli elementi che, effettivamente e concretamente, limitano la discrezionalità dell'ente nella concessione dell'eventuale incremento.

Per ciò che attiene, in particolare, all'istituto del "galleggiamento", continueranno ad avere uno specifico rilievo interpretativo gli orientamenti formulati dall'ARAN nell'ambito della sua attività istituzionale (e da tempo pubblicati anche sul sito istituzionale [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it), Comparto Regioni-Autonomie Locali, Quesiti, Segretari comunali e provinciali), secondo i quali, ai fini dell'applicazione dello stesso, ai sensi dell'art.41, comma 5, del CCNL dei segretari comunali del 16.5.2001, si deve tenere conto dell'importo della retribuzione di posizione effettivamente corrisposta al segretario e, quindi, anche della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione allo stesso già riconosciuta, ai sensi dell'art.41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 e dello specifico CCDI del 22.12.2003.

Per completezza informativa si deve anche aggiungere che la posizione assunta dall'ARAN in materia di galleggiamento è stata formalmente ed espressamente condivisa sia dal Ministero dell'Economia e delle finanze, sia dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, cui competeva il potere di indirizzo per la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori di cui si tratta.

Relativamente a questo articolo, si segnala che, per una mera omissione, nel testo è non è presente il titolo dello stesso "Stipendio Tabellare", che sarà inserito in sede di sottoscrizione definitiva.

#### **Art. 4 - Effetti dei nuovi stipendi**

Viene confermata la disciplina che caratterizza ormai tutti i rinnovi contrattuali del lavoro pubblico.

Innanzitutto, viene precisato (comma 1) che gli incrementi tabellari effettivamente maturati dal segretario, negli importi previsti dall'art.3, devono essere, comunque, considerati anche nella base di calcolo per la determinazione o rideterminazione di tutti quegli altri istituti, di fonte legale o contrattuale, che, ai fini della quantificazione del beneficio da riconoscere al lavoratore (segretario), fanno riferimento allo stipendio tabellare in godimento dello stesso (ad es. equo indennizzo).

Inoltre, si afferma, (comma 2) che gli incrementi del trattamento stipendiale, decorrenti dall'1.4.2008, dall'1.7.2008 e dall'1.1.2009, sono utili anche nei confronti dei segretari cessati dal servizio nel biennio considerato (2008 - 2009) per la rideterminazione del trattamento di pensione, con le stesse decorrenze.

Per quanto riguarda la indennità di fine servizio, l'indennità sostitutiva del preavviso, il TFR nonché l'indennità di cui all'art.2122 c.c. (indennità per decesso del lavoratore) o altre equivalenti, si potrà tener conto solo degli incrementi maturati dai singoli lavoratori al momento della data del collocamento a riposo; pertanto chi è cessato dal servizio alla fine del 2008 potrà beneficiare dei soli incrementi decorrenti dall'aprile e dal luglio 2008, mentre gli incrementi previsti per il 2009 sono utili, sempre per il trattamento di fine servizio, solo per i segretari cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 2009.

Il comma 3, infine, si limita a precisare che il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art.2, comma 10, della legge n.335/1995.

